

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 5 marzo 2002, prot. n. 2619/1.3.16

Elezione diretta dei sindaci. Limitazione dei mandati.

Con la nota indicata a riferimento, codesto Comune ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla possibilità per il sindaco di candidarsi alle prossime elezioni amministrative, alla luce delle disposizioni sulla limitazione dei mandati, dettate dall'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

Nella predetta nota, si precisa che l'attuale sindaco è stato nominato per la prima volta dal consiglio comunale a seguito delle elezioni svoltesi nel 1992 ed è stato successivamente eletto per il secondo mandato nel 1997.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 13/1999, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

Al riguardo, si osserva che tale norma ripete la previsione di cui all'art. 2, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, a sua volta sostanzialmente riprodotta nell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

In sede di introduzione dell'elezione diretta del sindaco, la legge 81/1993 specificava espressamente anche il momento a partire dal quale avrebbe trovato applicazione la disposizione relativa alla limitazione dei mandati. Il comma 3 dell'art. 2 prevedeva, infatti, che tale disposizione si applica "ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della presente legge". Detta previsione espressa costituisce comunque estrinsecazione e conferma del principio generale dell'ordinamento giuridico, secondo cui una disposizione non può avere efficacia retroattiva tale da incidere sulle situazioni giuridiche soggettive già sorte al momento della sua entrata in vigore, ma si applica a quelle che si verificano successivamente.

Il comma 3 dell'art. 2 della citata legge 81/1993 trova applicazione indipendentemente dalla sua riproposizione formale nel D.Lgs. 267/2000 e nella L.R. 13/1999, e quindi la limitazione a due mandati consecutivi si applica ai soli mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge 81/1993. Pertanto, nella fattispecie prospettata da codesto Ente, ai fini dell'applicazione della disposizione limitativa, va computato soltanto il mandato successivo alle elezioni svoltesi nel 1997.